

Ordinanza sui domini Internet

(ODIn)

del ... [avamprogetto del 13.02.2014]

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 28, capoverso 2 e 2^{bis}, 48a, 59, capoverso 3, 62 e 64, capoverso 2, della legge del 30 aprile 1997¹ sulle telecomunicazioni (LTC),

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ La presente ordinanza mira a garantire in Svizzera, a privati, ambienti economici e agli enti pubblici un'offerta di nomi di dominio Internet sufficiente, di qualità e conforme alle necessità.

² Deve in particolare:

- a. garantire un utilizzo razionale, trasparente e sensato dei domini di primo livello la cui gestione rientra nelle competenze della Svizzera;
- b. garantire la sicurezza e la disponibilità dell'infrastruttura e dei servizi necessari al funzionamento del sistema dei nomi di dominio (DNS);
- c. vigilare affinché al momento della gestione e dell'utilizzo dei domini di primo livello che esplicano i loro effetti in Svizzera, siano rispettati il diritto svizzero e gli interessi della Svizzera.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina:

- a. il dominio di primo livello con codice del Paese (country code Top Level Domain [ccTLD]) «.ch», indipendentemente dai caratteri utilizzati;
- b. i domini generici di primo livello (generic Top Level Domain [gTLD]) la cui gestione è stata affidata alla Confederazione;
- c. i domini generici di primo livello la cui gestione è stata affidata ad altre collettività pubbliche svizzere.

² È applicabile alle fattispecie che esplicano i loro effetti in Svizzera, pur essendosi prodotte all'estero.

RS ...

¹ RS 784.10

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intendono per:

- a. sistema dei nomi di dominio (DNS [Domain Name System]): sistema preposto all'organizzazione collettiva e alla gestione gerarchica dei nomi di dominio nonché alla loro risoluzione in indirizzi IP (e viceversa);
- b. dominio o dominio Internet: sottoinsieme della struttura gerarchica del DNS gestito unitamente ai nomi di dominio ad esso subordinati;
- c. nome di dominio: parametro di comunicazione univoco costituito da una sequenza di caratteri alfanumerici, ideografici o di altro tipo, che permette d'identificare un dominio;
- d. stringa ACE (ASCII [American Standard Code for Information Interchange] Compatible Encoding-String): sequenza di caratteri allestita per il tramite di processi tecnici e composta dai caratteri a-z (senza accenti né vocali con la dieresi), dalle cifre 0-9 e dal trattino d'unione. Un nome di dominio è registrato nel DNS sotto forma di stringa ACE;
- e. indirizzo di protocollo Internet o indirizzo IP (IP o Internet Protocol Address): parametro di comunicazione numerico definito nel protocollo IP che identifica un elemento della rete Internet;
- f. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers): società statunitense di diritto privato senza scopo di lucro che si occupa in particolare di assegnare gli indirizzi IP, di amministrare i domini Internet di primo livello del DNS e di assicurare il funzionamento dei server radice;
- g. ISO (International Organisation for Standardization): organizzazione internazionale per la standardizzazione;
- h. dominio di primo livello (Top Level Domain [TLD]): dominio del livello più elevato del DNS composto di una sequenza di caratteri autorizzati dall'ICANN che serve a designare un particolare spazio di nomina;
- i. dominio generico di primo livello (generic Top Level Domain [gTLD]): dominio di primo livello che serve a designare una comunità, un settore di attività o una sfera di interessi particolari;
- j. dominio di primo livello con codice del Paese (country code Top Level Domain [ccTLD]): dominio di primo livello composto di una sequenza di caratteri conformi alla norma ISO 3166-1 alpha-2 che serve a designare un Paese o un'area geografica;
- k. banca dati pubblica (banca dati WHOIS): base di dati pubblica che consente agli interessati un accesso in tempo reale alle informazioni sui titolari di nomi di dominio;
- l. gestore del registro (Registry): ente incaricato dell'organizzazione, dell'amministrazione e della gestione centralizzate di un dominio di primo livello, nonché dell'attribuzione e della revoca dei diritti di utilizzo dei nomi di dominio a esso subordinati;

- m. centro di registrazione (Registrar): ente abilitato a effettuare presso il gestore del registro le operazioni tecniche e amministrative atte a registrare i nomi di dominio (desiderati) per conto dei rispettivi richiedenti e a garantirne la gestione amministrativa;
- n. registrazione: complesso delle operazioni tecniche e amministrative effettuate da un centro di registrazione presso il gestore del registro, volte a ottenere l'attribuzione di un nome di dominio;
- o. attribuzione: atto giuridico per mezzo del quale il gestore del registro accorda, tramite un centro di registrazione, il diritto di utilizzare un nome di dominio a un richiedente;
- p. titolare: qualsiasi persona alla quale il gestore del registro ha accordato il diritto di utilizzare un nome di dominio;
- q. denominazione a carattere generico: denominazione che si riferisce a o descrive in maniera generale una categoria o una classe di beni, servizi, persone, gruppi, organizzazioni, cose, settori o attività;
- r. mandato di nomina: atto giuridico tramite il quale il gestore del registro attribuisce un nome di dominio generico o una serie di nomi di dominio generici affini a condizione che siano rispettate le modalità d'utilizzo particolari;
- s. DNSSEC (Domain Name System Security Extensions): protocollo standardizzato dell'IETF (Internet Engineering Task Force) che rende sicuro lo scambio di dati all'interno del sistema dei nomi di dominio Internet (DNS);
- t. trasferimento: atto giuridico per mezzo del quale il gestore del registro riattribuisce un nome di dominio a un terzo secondo la volontà del suo titolare;
- u. trasmissione: atto giuridico per mezzo del quale il gestore del registro assegna la gestione amministrativa di un nome di dominio a un nuovo centro di registrazione secondo la volontà del suo titolare.

Art. 4 Compiti generali

¹ Fatte salve disposizioni contrarie, l'UFCOM assume tutte le competenze, le funzioni o i compiti legati ai domini gestiti dalla Confederazione.

² Tutela la sovranità e gli interessi della Svizzera nel DNS e al momento della gestione o dell'utilizzo di domini di primo livello nonché dei nomi di dominio ad essi subordinati.

³ Promuove la lotta contro la cibercriminalità commessa nel DNS tramite i nomi di dominio.

Art. 5 Protezione del DNS

¹ Le parti, gli elementi o i componenti materiali o immateriali del DNS seguenti sono da considerare infrastruttura critica per la Svizzera e soggiacciono se necessario a esigenze di sicurezza particolari stabilite dall'UFCOM:

- a. le banche dati comprendenti l'insieme delle informazioni relative ai domini gestiti dalla Confederazione necessarie all'esecuzione dei compiti di gestore del registro;
- b. il server DNS primario per «.ch» comprendente il file di zona di riferimento e l'accesso al server;
- c. i server DNS secondari per «.ch» e l'accesso a questi ultimi;
- d. le chiavi per la creazione della firma DNSSEC per «.ch».

² L'UFCOM può decidere che altre parti, altri elementi o componenti materiali o immateriali essenziali del DNS debbano essere considerati come infrastruttura critica per la Svizzera.

³ Può emanare le prescrizioni tecniche e amministrative sulla gestione della sicurezza dell'informazione e qualsiasi altra misura suscettibile di contribuire alla sicurezza e alla disponibilità del DNS.

Art. 6 Relazioni internazionali

¹ L'UFCOM tutela gli interessi della Svizzera in seno ai forum e agli organismi internazionali che sono incaricati di o trattano questioni relative ai nomi di dominio o ad altri elementi d'indirizzo di Internet.

² I delegati e altre persone incaricate di tutte o parte delle funzioni o dei compiti legati a un dominio gestito dalla Confederazione o da altri enti pubblici svizzeri possono partecipare ai lavori dei forum e degli organismi internazionali pertinenti, tutelando gli interessi della Svizzera. L'UFCOM può dare loro delle istruzioni.

Art. 7 Informazione

L'UFCOM informa gli ambienti interessati riguardo al DNS e all'evoluzione del regime internazionale nonché del mercato globale dei nomi di dominio.

Capitolo 2 Disposizioni generali per i domini gestiti dalla Confederazione

Sezione 1 Oggetto e organizzazione

Art. 8 Oggetto

Le disposizioni del presente capitolo disciplinano i domini gestiti dalla Confederazione e la gestione e l'attribuzione dei nomi di dominio di secondo livello ad essi subordinati. L'UFCOM può estendere l'applicazione di certe regole tecniche o amministrative a livelli inferiori o emanare prescrizioni tecniche e amministrative che si applicano a livelli inferiori.

Art. 9 Organizzazione

¹ La gestione dei domini si organizza in base a due funzioni fondamentali: quella di gestore del registro e quella di centro di registrazione.

² L'UF.COM assume la funzione di gestore del registro o la delega a un terzo conformemente agli articoli 35–46.

³ Può assumere l'intera o parte della funzione di centro di registrazione.

Sezione 2 Gestore del registro**Art. 10** Compiti

¹ Nell'esercizio della sua funzione, al gestore del registro incombono i seguenti compiti:

- a. fornire le prestazioni, operazioni e funzionalità del sistema dei nomi di dominio richieste conformemente alle norme internazionali applicabili o riconosciute, in particolare:
 1. tenere il giornale delle attività,
 2. amministrare e aggiornare le banche dati comprendenti tutte le informazioni relative al dominio considerate necessarie per adempiere la sua funzione e i suoi compiti,
 3. gestire i server dei nomi primari e secondari garantendo la diffusione del file di zona verso questi server,
 4. effettuare la risoluzione dei nomi di dominio in indirizzi IP,
 5. garantire l'installazione, la gestione e l'aggiornamento di una banca dati pubblica che garantisca a tutte le persone interessate un accesso in tempo reale ai dati relativi ai titolari di nomi di dominio;
- b. mettere a disposizione dei centri di registrazione un sistema di registrazione dei nomi di dominio;
- c. attribuire e revocare i diritti d'utilizzo sui nomi di dominio;
- d. allestire i servizi di composizione delle controversie necessari;
- e. garantire l'acquisto, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura tecnica necessaria alla sua funzione e ai suoi compiti;
- f. adottare le misure necessarie a garantire l'affidabilità, l'accessibilità, la disponibilità, la sicurezza e l'esercizio dell'infrastruttura nonché le prestazioni necessarie alla sua funzione e ai suoi compiti;
- g. lottare contro la cybercriminalità conformemente alle disposizioni previste dalla presente ordinanza;
- h. fornire online al pubblico tramite un sito dedicato e facilmente identificabile qualsiasi informazione utile sulle attività del gestore del registro nonché un elenco dei centri di registrazione consultabile in funzione delle prestazioni ricercate.

² L'UFCOM può prescrivere esigenze di permanenza, di qualità, di disponibilità e di sicurezza dei servizi nonché le modalità per gli audit sulla sicurezza e sulla resilienza delle infrastrutture.

Art. 11 Obblighi

¹ Il gestore del registro gestisce il dominio in modo razionale ed adeguato. Svolge i suoi compiti in modo trasparente e non discriminatorio.

² Deve impiegare personale che dispone delle qualifiche e delle conoscenze professionali necessarie a svolgere la sua funzione e i suoi compiti. Nomina un responsabile tecnico.

³ Ha i seguenti obblighi nei confronti dei suoi centri di registrazione:

- a. mette a loro disposizione un sistema che permette di presentare delle domande di registrazione di nomi di dominio e di garantirne la gestione amministrativa (sistema di registrazione); stabilisce le procedure e le condizioni tecniche e organizzative relative alla registrazione e alla gestione dei nomi di dominio da parte dei centri di registrazione;
- b. fatti salvi i casi di mancato pagamento o di solvibilità dubbia, è tenuto a offrire i suoi servizi a tutti i centri di registrazione; in caso di mancato pagamento o di solvibilità dubbia, può esigere delle garanzie remunerate al tasso d'interesse applicato ai conti di risparmio. L'importo di queste garanzie non può eccedere quello necessario alla copertura del rischio presumibile del gestore del registro;
- c. prevede una procedura tecnica e amministrativa che permette, se i loro titolari lo richiedono, una trasmissione agevole della gestione dei nomi di dominio tra centri di registrazione;
- d. segnala immediatamente ai centri di registrazione coinvolti qualsiasi disfunzione nell'esercizio del DNS, della sua infrastruttura o dei servizi di registrazione;
- e. mette a disposizione dei centri di registrazione un sistema che permette loro di mantenere aggiornate, in forma armonizzata, le informazioni che intendono pubblicare nell'elenco dei centri di registrazione.

Art. 12 Giornale delle attività

¹ Il gestore del registro riporta in un giornale le attività svolte in relazione alla registrazione e all'attribuzione dei nomi di dominio, alle mutazioni, trasmissioni, trasferimenti, messe fuori servizio e revoche.

² Conserva i dati riportati nel giornale e i relativi giustificativi per un periodo di dieci anni.

Art. 13 Deposito dei dati

¹ Se la funzione è delegata, il gestore del registro può essere tenuto dall'UFCOM a concludere con un mandatario indipendente un contratto di diritto privato volto alla

conservazione, a beneficio dell'Ufficio, del sistema di registrazione e di gestione di un nome di dominio con tutti i dati e le informazioni relativi ai titolari dei nomi di dominio e alle caratteristiche soprattutto tecniche dei nomi di dominio attribuiti.

² L'UFCOM è autorizzato a dare istruzioni al mandatario, esercitare o far esercitare il sistema nonché i dati e le informazioni conservati soltanto se:

- a. il gestore del registro è in fallimento, in liquidazione o in procedura concorsuale;
- b. il gestore del registro cessa la sua attività ma non trasmette al nuovo gestore del registro o all'UFCOM i dati o le informazioni necessarie alla gestione del dominio;
- c. il gestore del registro non è più in grado di adempiere i suoi compiti;
- d. lo esigono circostanze straordinarie.

³ I contratti di deposito dei dati inerenti ai domini generici devono essere stabiliti a beneficio dell'ICANN, conformemente alle norme internazionali applicabili.

Art. 14 Dati personali

¹ Il gestore del registro può trattare i dati personali concernenti i centri di registrazione, i richiedenti e i titolari dei nomi di dominio, i servizi per la composizione delle controversie e i loro esperti o qualsiasi altra persona che partecipa o è implicata nella gestione del dominio in questione nella misura e per tutto il tempo in cui ciò sarà necessario:

- a. alla gestione del dominio in questione;
- b. allo svolgimento della sua funzione o dei suoi compiti e all'adempimento dei suoi obblighi che derivano dalla presente ordinanza, dalle sue disposizioni d'esecuzione o dal suo contratto di delega;
- c. alla stabilità del sistema dei nomi di dominio;
- d. all'ottenimento del pagamento dovuto per le sue prestazioni.

² Per il rimanente, il trattamento dei dati personali da parte del gestore del registro e la vigilanza esercitata su di esso sono disciplinati dalle disposizioni applicabili agli organi federali della legge federale del 19 giugno 1992² sulla protezione dei dati.

Art. 15 Dati messi a disposizione del pubblico

¹ I seguenti dati devono figurare nella banca dati pubblica:

- a. la denominazione del nome di dominio attribuito e la corrispondente stringa ACE;
- b. il nome completo del titolare del nome di dominio in questione;
- c. l'indirizzo postale del domicilio o della sede del titolare, con l'indicazione del nome della via o del numero della casella postale, della località, del co-

² RS 235.1

dice postale, dello Stato federale o della provincia (del Cantone per la Svizzera) e del Paese;

- d. se il titolare è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, il nome delle persone fisiche autorizzate a rappresentarlo;
- e. la lingua determinante per il contratto di attribuzione tra il gestore del registro e il titolare;
- f. il nome e l'indirizzo postale del responsabile tecnico, con l'indicazione del nome della via o del numero della casella postale, della località, del codice postale, dello Stato federale o della provincia (del Cantone per la Svizzera) e del Paese;
- g. l'indicazione secondo cui un nome di dominio è o meno protetto attraverso il sistema DNSSEC;
- h. la data della prima attribuzione del nome di dominio;
- i. i dati richiesti dalle norme internazionali applicabili.

² Il gestore del registro adotta le misure adeguate per impedire l'utilizzo abusivo dei dati messi a disposizione del pubblico, in particolare il loro utilizzo a scopi pubblicitari o di promozione commerciale.

Art. 16 Servizio per la composizione delle controversie

¹ Il gestore del registro implementa i servizi per la composizione delle controversie necessari secondo quanto disposto dalle norme internazionali applicabili.

² Istituisce gli altri servizi per la composizione delle controversie prescritti dall'UFCOM. Quest'ultimo determina la struttura dell'organizzazione, le regole che disciplinano la composizione delle controversie, le regole procedurali e la nomina dei membri chiamati a decidere. Si consulta previamente con il gestore del registro, l'Istituto federale della proprietà intellettuale e l'Ufficio federale di giustizia.

³ Su richiesta, il gestore del registro trasmette al servizio per la composizione delle controversie adito tutti i dati personali in suo possesso e necessari alla composizione della controversia.

⁴ È autorizzato a pubblicare o a far pubblicare le decisioni pronunciate dal servizio per la composizione delle controversie. La pubblicazione può avvenire mediante una procedura di richiamo.

⁵ Sono salve le azioni civili dei titolari di nomi di dominio e di terzi.

Art. 17 Blocco di un nome di dominio in caso di sospetto di abuso

¹ Il gestore del registro è tenuto a bloccare un nome di dominio e a sopprimerne l'attribuzione a un server di nomi se:

- a. sussiste il sospetto fondato che questo nome di dominio sia utilizzato per:
 - 1. appropriarsi di dati critici tramite metodi illegali, o;
 - 2. diffondere software dannosi; e

- b. un ente per la lotta contro la cibercriminalità riconosciuto dall'UFCOM ha presentato una richiesta di blocco del nome di dominio.

² Il gestore del registro può bloccare un nome di dominio e sopprimere la sua attribuzione a un server di nomi per un massimo di cinque giorni lavorativi se, pur essendo adempiute le condizioni del capoverso 1 lettera a, manca la richiesta di blocco da parte di un ente conformemente al capoverso 1 lettera b. Al termine del periodo stabilito, esso sospende ogni misura non confermata da una richiesta di un ente ai sensi del capoverso 1 lettera b.

³ Esso informa immediatamente il titolare, per via elettronica, dell'avvenuto blocco. Chiede nel contempo al titolare di indicare, se necessario, un indirizzo postale valido in Svizzera e di identificarsi entro 30 giorni. Il gestore del registro revoca il nome di dominio se il titolare non adempie tale obbligo entro il termine impartito.

⁴ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) emana una decisione in merito, se nei 30 giorni successivi al blocco il titolare:

- a. ne fa richiesta;
- b. s'identifica correttamente; e
- c. comunica un indirizzo postale valido in Svizzera se risiede all'estero.

⁵ Il gestore del registro libera il nome di dominio e lo riattribuisce a un server di nomi 30 giorni dopo l'esecuzione di una richiesta di blocco ai sensi del capoverso 1 lettera b, a condizione che fedpol o un'altra autorità svizzera operante nel quadro dell'esecuzione dei suoi compiti non abbia confermato tramite decisione la misura presa.

⁶ Il gestore del registro documenta i casi di blocco e di soppressione e presenta, trimestralmente o su richiesta, un rapporto all'UFCOM. Può inoltre informare gli enti riconosciuti ai sensi del capoverso 1 lettera b sui casi di blocco e di soppressione.

Art. 18 Assistenza amministrativa

¹ Il gestore del registro può collaborare con qualsiasi soggetto terzo che contribuisce a identificare e a valutare minacce, abusi e pericoli che interessano o potrebbero interessare la gestione del dominio di sua competenza, l'infrastruttura predisposta a tale gestione o il DNS. Esso vigila affinché i soggetti terzi possano volontariamente fornirgli in piena sicurezza informazioni e dati personali relativi a minacce, abusi e pericoli. Esso può comunicare loro questi dati o informazioni personali.

² Esso segnala ai servizi specializzati della Confederazione gli incidenti riguardanti la sicurezza dell'informazione nel dominio di sua competenza o nel DNS. Esso può trattare i dati personali in relazione a questi incidenti e comunicarli ai servizi specializzati, se necessario all'insaputa delle persone interessate.

³ Se un'autorità svizzera nell'ambito dell'esecuzione dei suoi compiti ne fa richiesta e il centro di registrazione non se ne fa carico entro dieci giorni a decorrere dalla data di richiesta dell'autorità, il gestore del registro domanda al titolare di un nome di dominio che non è in possesso di un indirizzo postale valido in Svizzera di indica-

re suddetto indirizzo entro 30 giorni. Il gestore del registro revoca il nome di dominio se il titolare non adempie tale obbligo entro il termine impartito.

⁴ Per il rimanente, l'articolo 13b della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni³ si applica per analogia all'assistenza amministrativa garantita dal gestore del registro.

Sezione 3 Centri di registrazione

Art. 19 Contratti di centro di registrazione

¹ Un centro di registrazione può offrire servizi di registrazione solo se:

- a. è in grado di dimostrare di aver stipulato con l'ICANN un contratto di centro di registrazione, se previsto dalle norme internazionali applicabili per il dominio interessato;
- b. ha concluso con il gestore del registro un contratto relativo alla registrazione di nomi di dominio (contratto di centro di registrazione). Il gestore del registro ha l'obbligo di concludere un contratto se il richiedente adempie le condizioni seguenti:
 1. si impegna a rispettare il diritto svizzero, in particolare la presente ordinanza e le relative disposizioni di esecuzione, nonché il proprio contratto di centro di registrazione;
 2. è in possesso di un indirizzo postale valido in Svizzera per l'invio legalmente valido di comunicazioni, di citazioni e di decisioni;
 3. padroneggia gli strumenti, i software e le regole tecniche che permettono di effettuare le registrazioni e le altre operazioni amministrative presso il gestore del registro;
 4. ha messo in atto una procedura di verifica dei dati d'identificazione forniti dai richiedenti dei nomi di dominio;
 5. dispone delle risorse umane e tecniche necessarie a garantire la gestione e l'aggiornamento dei dati amministrativi e tecnici forniti dai richiedenti o dai titolari dei nomi di dominio;
 6. dispone degli strumenti e dei software informatici necessari a garantire la sicurezza dei dati personali forniti dai richiedenti dei nomi di dominio e li conserva nel rispetto delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992⁴ sulla protezione dei dati.

² La domanda di contratto di centro di registrazione è presentata presso il gestore del registro. Essa contiene tutti i documenti, le indicazioni e le informazioni che consentono di valutare se il richiedente soddisfa le condizioni stabilite.

³ Qualsiasi cambiamento delle condizioni che hanno giustificato la conclusione di un contratto di centro di registrazione deve essere comunicato al gestore del registro.

³ RS 784.10

⁴ RS 235.1

⁴ Il contratto di centro di registrazione non può derogare alle regole previste dalla presente ordinanza e alle relative disposizioni di esecuzione. Il gestore del registro rispetta per il resto i principi di non discriminazione e di trasparenza nei suoi rapporti contrattuali con i centri di registrazione.

⁵ Il contratto di centro di registrazione è retto dal diritto pubblico se la funzione di gestore del registro è esercitata dall'UFCOM (contratto di diritto amministrativo) e dal diritto privato se la funzione di gestore del registro è delegata conformemente agli articoli 35–46 (contratto di diritto privato).

⁶ Il gestore del registro disdice il contratto di centro di registrazione senza indennizzo se un centro di registrazione lo richiede, se non soddisfa più le condizioni fissate per lo svolgimento della sua funzione, se cessa ogni attività oppure è in stato di fallimento o in liquidazione. Esso deve informare in modo adeguato i titolari dei nomi di dominio gestiti dal centro di registrazione a cui è stato disdetto il contratto di gestore del registro.

⁷ L'articolo 43 capoverso 1, 3 e 4 e l'articolo 44 si applicano per analogia alla vigilanza esercitata dall'UFCOM sui centri di registrazione.

Art. 20 Informazione al pubblico

¹ Il gestore del registro fornisce al pubblico informazioni dettagliate riguardanti la procedura che porta alla conclusione di un contratto di centro di registrazione nonché la lista dei centri di registrazione che hanno concluso un tale contratto con i propri dati: nome, ragione sociale, indirizzo postale, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e quello del sito Internet.

² Il gestore del registro fornisce i contratti di centro di registrazione ai terzi che ne fanno richiesta; esso può rendere accessibili queste informazioni anche mediante una procedura di richiamo o pubblicarle in altro modo. Le clausole e gli allegati contenenti segreti commerciali non sono comunicati.

Art. 21 Diritto d'accesso al sistema di registrazione

¹ I centri di registrazione che hanno concluso un contratto possono accedere al sistema di registrazione del gestore del registro, che permette loro di registrare e amministrare i nomi di dominio in nome e per conto di terzi. Essi possono farsi attribuire dei nomi di dominio a proprio nome e per le proprie necessità.

² Nell'esercizio della propria funzione essi si attengono alle procedure e alle condizioni tecniche e organizzative disposte per l'accesso dal gestore del registro.

³ Essi offrono liberamente i propri servizi di registrazione e di amministrazione dei nomi di dominio nel rispetto delle regole previste dalla presente ordinanza, dalle relative disposizioni di esecuzione, dal proprio contratto di centro di registrazione e dalle norme internazionali applicabili.

Art. 22 Obblighi dei centri di registrazione

¹ I centri di registrazione propongono un'offerta disaggregata che prevede esclusivamente l'attribuzione di un nome di dominio.

² Essi devono garantire ai propri clienti la facoltà di trasmettere in qualsiasi momento la gestione amministrativa di un nome di dominio a un nuovo centro di registrazione. Sono fatte salve le pretese civili per inadempimento del contratto.

³ I centri di registrazione devono conservare per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di archiviazione la corrispondenza commerciale, i giustificativi, i documenti e gli archivi storici (log files) classificati secondo i nomi di dominio. Se richiesto, essi presentano queste informazioni al gestore del registro entro massimo tre giorni lavorativi.

⁴ I centri di registrazione sono tenuti a:

- a. collaborare e fornire al gestore del registro l'aiuto e il supporto tecnici e organizzativi necessari a garantire la continuità e la sicurezza della gestione dei nomi di dominio di cui assicurano la gestione amministrativa;
- b. vigilare affinché i titolari dei nomi di dominio di cui assicurano la gestione amministrativa siano informati della cessazione delle loro attività e della procedura da seguire per salvaguardare le loro pretese.

Art. 23 Doveri d'informazione

¹ I centri di registrazione segnalano senza indugio al gestore del registro i nomi di dominio, richiesti o registrati, che mostrano un carattere palesemente illecito o contrario all'ordine pubblico che sono stati identificati da loro stessi o che gli sono stati segnalati.

² Essi comunicano immediatamente al gestore del registro qualsiasi disfunzione tecnica riscontrata nei propri sistemi, nei servizi di registrazione del gestore del registro o nell'utilizzo del DNS.

³ Essi sono tenuti a trasmettere ai titolari dei nomi di dominio le informazioni del gestore del registro.

⁴ Essi informano chi desidera farsi attribuire un nome di dominio in merito all'esistenza e ai mezzi di accesso agli elenchi che riportano i segni distintivi protetti in virtù della legislazione svizzera o di convenzioni internazionali oppure, in mancanza di simili elenchi accessibili al pubblico, in merito alle basi legali corrispondenti.

Art. 24 Relazioni giuridiche

¹ Le relazioni giuridiche dei centri di registrazione con i richiedenti e i titolari dei nomi di dominio sono disciplinate dalle disposizioni di diritto privato. Esse non possono derogare alle regole previste dalla presente ordinanza e dalle relative disposizioni di esecuzione.

² Fatto salvo l'articolo 40 capoversi 3 e 4 LTC, i centri di registrazione fissano liberamente il prezzo dei loro servizi di registrazione.

³ I centri di registrazione pubblicano i prezzi e le condizioni generali della loro offerta di servizi.

Art. 25 Dati personali

¹ I centri di registrazione possono trattare i dati personali riguardanti i loro clienti, il gestore del registro, i richiedenti e i titolari di nomi di dominio, i servizi per la composizione delle controversie e i loro esperti o qualsiasi altra persona che partecipa o è coinvolta nella gestione di un dominio nella misura e per tutto il tempo in cui ciò è necessario a:

- a. adempiere la propria funzione o i propri compiti ed eseguire gli obblighi che derivano dalla presente ordinanza, dalle relative disposizioni di esecuzione e dal proprio contratto di centro di registrazione;
- b. assicurare la stabilità del sistema dei nomi di dominio (DNS);
- c. ottenere il pagamento dovuto per i loro servizi.

² Per il rimanente, il trattamento dei dati personali da parte dei centri di registrazione e la vigilanza esercitata su di essi sono disciplinati dalle disposizioni applicabili alle persone private in virtù della legge federale del 19 giugno 1992⁵ sulla protezione dei dati.

Art. 26 Obbligo di collaborare

¹ I centri di registrazione collaborano con il gestore del registro al fine di identificare o valutare le minacce, gli abusi e i pericoli che interessano o potrebbero interessare la gestione del dominio e dei nomi di dominio ad esso subordinati, l'infrastruttura predisposta a tale gestione o il DNS. Essi possono trattare i dati personali relativi a questi incidenti, se necessario all'insaputa delle persone interessate.

² Essi segnalano ai servizi specializzati della Confederazione gli incidenti legati alla sicurezza dell'informazione che interessano i sistemi e le infrastrutture di gestione o il DNS. Essi possono trattare e comunicare ai servizi coinvolti dati personali relativi a questi incidenti, se necessario all'insaputa delle persone interessate.

³ Se un'autorità svizzera nell'ambito dell'esecuzione dei suoi compiti ne fa richiesta, entro i dieci giorni a decorrere dalla richiesta il centro di registrazione domanda al titolare di un nome di dominio che non possiede un indirizzo postale valido in Svizzera di indicare suddetto indirizzo entro 30 giorni.

⁴ Su richiesta, i centri di registrazione trasmettono al servizio per la composizione delle controversie adito tutti i dati personali in loro possesso che sono necessari alla risoluzione di una controversia.

Sezione 4 **Attribuzione**

Art. 27 Domanda di registrazione

¹ Il gestore del registro avvia un processo di attribuzione di un nome di dominio soltanto sulla base di una domanda di registrazione presentata da parte di un centro di registrazione per conto di un richiedente.

² Una domanda di registrazione è trattata dal gestore del registro se:

- a. è stata correttamente presentata tramite il sistema di registrazione del gestore del registro;
- b. include tutte le informazioni, gli elementi e i documenti necessari a decidere in merito all'attribuzione di un nome di dominio, in particolare:
 1. la denominazione desiderata per il nome di dominio;
 2. informazioni attuali, complete e corrette sul richiedente, segnatamente il nome, l'indirizzo postale e di posta elettronica;
 3. un indirizzo postale in Svizzera per l'invio legalmente valido di comunicazioni, di citazioni e di decisioni se il richiedente risiede o ha sede all'estero;
 4. indicazioni attuali, complete e corrette in relazione al rispetto delle condizioni generali e particolari per l'attribuzione del nome di dominio richiesto;

³ L'UFCOM determina le informazioni, gli elementi e i documenti necessari che possono essere richiesti dal gestore del registro per verificare il nome, l'indirizzo e l'esistenza giuridica del richiedente o il rispetto delle condizioni di attribuzione di un nome di dominio, in particolare:

- a. una copia di un documento d'identità nazionale o di un passaporto valido e/o un'attestazione di residenza attuale;
- b. un numero d'identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 2010⁶ sul numero d'identificazione delle imprese;
- c. un estratto autenticato del registro di commercio;
- d. un estratto autenticato del contratto di società, degli statuti dell'associazione o dell'atto costitutivo.

⁴ All'occorrenza esso disciplina le modalità di presentazione delle domande di registrazione. Ha la facoltà di imporre l'uso di moduli di registrazione e di mutazione prestabiliti.

Art. 28 Condizioni generali di attribuzione

¹ Un nome di dominio è attribuito se:

- a. le condizioni particolari poste per un'attribuzione nel dominio interessato sono soddisfatte;

⁶ RS 431.03

- b. la denominazione richiesta, ossia la corrispondente stringa ACE, comprende da 3 a 63 caratteri autorizzati; l'UFCOM stabilisce i caratteri autorizzati e può prevedere delle eccezioni per quel che concerne il numero minimo di caratteri se ciò è giustificato da un interesse pubblico preponderante; le abbreviazioni composte dai due caratteri che designano i Cantoni svizzeri e i nomi di Comuni composti da due caratteri riservati conformemente all'articolo 29 capoverso 1 lettera b possono essere attribuiti alle collettività pubbliche in questione;
- c. la denominazione richiesta non è riservata ai sensi della presente ordinanza, a meno che la domanda sia presentata dalla persona alla quale è destinata la riservazione.

² Il gestore del registro può rifiutare l'attribuzione di un nome di dominio:

- a. se la denominazione scelta è in contrasto con l'ordine pubblico, il buon costume o il diritto vigente;
- a. se ha motivo di credere che il richiedente intenda utilizzarlo a fini illeciti;
- c. finché l'importo dovuto al gestore del registro non è pagato dal centro di registrazione che opera per conto del richiedente o in caso di solvibilità dubbia del suddetto centro di registrazione;
- d. se lo esigono ragioni tecniche o il rispetto di norme internazionali applicabili;
- e. se il richiedente è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria.

Art. 29 Denominazioni riservate

¹ Le seguenti denominazioni o categorie di denominazioni sono riservate nelle lingue nazionali e in inglese:

- a. le denominazioni delle istituzioni federali e legate allo Stato, i nomi dei consiglieri e delle consigliere federali nonché quelli dei cancellieri e delle cancelliere, le denominazioni degli edifici ufficiali e le altre denominazioni che figurano nell'elenco centrale delle denominazioni degne di protezione in qualità di nomi di dominio, stilato dalla Cancelleria federale a beneficio della Confederazione;
- b. i nomi dei Cantoni e dei Comuni svizzeri;
- c. i nomi e le abbreviazioni delle organizzazioni internazionali protette dalla legislazione svizzera;
- d. le denominazioni che, conformemente alle norme internazionali, devono essere riservate nei domini generici;

² Le denominazioni o le categorie di denominazioni riservate possono essere attribuite come nomi di dominio solo alle persone o alle categorie di persone cui è destinata la riservazione, eccettuate le denominazioni attribuite a terzi prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 30 Processo di attribuzione

¹ Il trattamento di una domanda di registrazione da parte del gestore del registro si conclude con l'attribuzione o il rifiuto dell'attribuzione del nome di dominio richiesto.

² Il gestore del registro concede il diritto di utilizzare un nome di dominio. L'attribuzione ha effetto dal momento in cui il sistema di registrazione invia la conferma elettronica al centro di registrazione che opera per conto del richiedente.

³ Esso comunica per via elettronica tramite il sistema di registrazione il rifiuto di attribuire un nome di dominio al centro di registrazione che opera per conto del richiedente.

⁴ L'UFCOM emana una decisione sul rifiuto di attribuire un nome di dominio se, nei 30 giorni successivi alla comunicazione di rifiuto dell'ICANN, il richiedente:

- a. richiede tale decisione, e
- b. indica un indirizzo postale valido in Svizzera se risiede o ha sede all'estero.

Sezione 5 **Nomi di dominio****Art. 31** Diritti

¹ Il titolare ha diritto di utilizzare il nome di dominio che gli è stato attribuito nel rispetto delle limitazioni e degli scopi previsti dalla presente ordinanza e dalle relative disposizioni di esecuzione. I nomi di dominio sono attribuiti per una durata da 1 a 10 anni, rinnovabile.

² Esso gestisce liberamente i nomi di dominio subordinati al nome di dominio che gli è stato attribuito, fatte salve disposizioni contrarie previste dalla presente ordinanza o dalle relative disposizioni di esecuzione.

³ Esso può cedere a terzi il diritto di utilizzare un nome di dominio che gli è stato attribuito se il gestore del registro ne ha autorizzato il trasferimento.

⁴ Esso può rinunciare in qualsiasi momento al diritto di utilizzare un nome di dominio presentando, tramite il centro di registrazione responsabile della sua gestione, una domanda di revoca.

⁵ L'impresa nata da una fusione diventa titolare di tutti i nomi di dominio che erano attribuiti alle imprese preesistenti.

Art. 32 Obblighi

Il titolare ha l'obbligo di aggiornare, completare e correggere tutte le informazioni che lo riguardano e che sono necessarie per la gestione del nome di dominio che gli è stato attribuito.

Art. 33 Revoca

¹ Il gestore del registro può revocare l'attribuzione di un nome di dominio:

- a. se ha motivo di credere che il richiedente lo utilizzi a fini illeciti;
 - b. se il titolare non rispetta l'obbligo di aggiornare, di completare e di correggere tutte le informazioni che lo riguardano e che sono necessarie per la gestione del nome di dominio che gli è stato attribuito;
 - c. se un centro di registrazione ne fa richiesta in seguito a una violazione delle disposizioni contrattuali da parte di un titolare e a condizione che quest'ultimo non abbia trasmesso la gestione del nome di dominio a un nuovo centro di registrazione entro 60 giorni;
 - d. finché gli importi dovuti al gestore del registro non sono corrisposti dal centro di registrazione che opera per conto del titolare e a condizione che quest'ultimo non abbia trasmesso la gestione del nome di dominio a un nuovo centro di registrazione entro il termine di 60 giorni;
 - e. se il centro di registrazione che opera per conto del titolare è in fallimento, in liquidazione o il suo contratto di centro di registrazione è stato disdetto, e a condizione che quest'ultimo non abbia trasmesso la gestione del nome di dominio a un nuovo centro di registrazione entro il termine di 60 giorni;
 - f. se lo esigono altri motivi importanti quali ad esempio raccomandazioni, norme o altre misure d'armonizzazione internazionali;
 - g. se lo esigono ragioni tecniche o il rispetto di norme internazionali applicabili;
 - h. se il titolare è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria.
- 2 Il gestore del registro revoca l'attribuzione di un nome di dominio se:
- a. il suo titolare viola il diritto applicabile, in particolare la presente ordinanza e le relative disposizioni di esecuzione;
 - b. una modifica della presente ordinanza e delle relative disposizioni di esecuzione lo richiede;
 - c. se è necessario per salvaguardare l'integrità o la stabilità del DNS;
 - d. il titolare rinuncia di propria volontà al nome di dominio;
 - e. un servizio per la composizione delle controversie lo richiede ai sensi dell'articolo 16;
 - f. un tribunale o un tribunale arbitrale lo ordina nell'ambito di un procedimento che si conclude con un giudizio o una decisione esecutiva in Svizzera;
 - g. un'autorità di perseguimento penale svizzera o un'autorità amministrativa svizzera lo ordina conformemente alle sue competenze.
- ³ Come misura preliminare, il gestore del registro può disattivare il nome di dominio.
- ⁴ Un nome di dominio è considerato revocato se il titolare decede o è radiato dal registro di commercio a seguito di un fallimento o di una liquidazione.

Art. 34 Conseguenze della revoca

¹ La revoca di un nome di dominio ha effetto dal momento in cui il gestore del registro ne dà comunicazione per via elettronica mediante il sistema di registrazione al centro di registrazione che opera per conto del titolare. Essa comporta la revoca dei nomi di dominio subordinati.

² L'UFCOM emana una decisione sulla revoca di un nome di dominio se, nei 30 successivi alla comunicazione di revoca dell'ICANN, il titolare:

- a. richiede tale decisione, e
- b. indica un indirizzo postale valido in Svizzera se risiede o ha sede all'estero.

³ I nomi di dominio revocati o il cui diritto di utilizzo si è estinto per altri motivi possono essere riattribuiti passati 30 giorni dalla revoca, dall'estinzione del diritto di utilizzo o dal passaggio in giudicato della decisione ai sensi del capoverso 2.

Capitolo 3 Delega della funzione di gestore del registro**Art. 35** Procedura di delega

¹ L'UFCOM può delegare a terzi (delegati) la funzione di gestore del registro di un dominio gestito dalla Confederazione o di particolari compiti legati a questa funzione.

² Esso designa il delegato o i delegati. Può farlo direttamente oppure indicendo una procedura di aggiudicazione secondo l'articolo 32 e seguenti dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995⁷ sugli acquisti pubblici.

Art. 36 Forma della delega

La delega a terzi della funzione di gestore del registro di un dominio gestito dalla Confederazione o di particolari compiti legati a questa funzione deve essere effettuata sotto forma di contratto di diritto amministrativo (contratto di delega).

Art. 37 Durata della delega

¹ L'UFCOM conclude il contratto di delega per una durata determinata. Esso fissa tale durata in funzione del tipo e dell'importanza dei compiti delegati.

² Esso può rinnovare il contratto di delega.

Art. 38 Attività o servizi essenziali

Il delegato può affidare a terzi attività o prestazioni che costituiscono un elemento essenziale della funzione o dei compiti che gli sono stati delegati solo con l'accordo dell'UFCOM.

⁷ RS 172.056.11

Art. 39 Indipendenza

¹ Il delegato non può esercitare contemporaneamente la funzione di centro di registrazione del dominio che gestisce.

² Se il delegato ha legami economici o giuridici con un'azienda che svolge la funzione di centro di registrazione per il dominio, è necessario che nel contratto di delega siano previste adeguate misure strutturali e organizzative per assicurarne l'indipendenza nell'adempimento dei suoi compiti; in particolare è necessario impedire che un'azienda legata economicamente o giuridicamente al delegato:

- a. disponendo di canali interni, formali o informali, benefici di un vantaggio informativo, in termini di tempo e di contenuto, rispetto ad altri centri di registrazione;
- b. tragga profitto da altre prestazioni pertinenti non accessibili ad altri centri di registrazione o dalla reputazione del gestore del registro.

Art. 40 Trasferimento dei compiti

¹ I compiti del gestore del registro sono concordati in un catalogo delle prestazioni; sono fissati criteri qualitativi per verificare l'adempimento dei compiti.

² L'UFCOM ha la possibilità di concordare con il gestore del registro altre prestazioni inerenti segnatamente alla collaborazione in seno a forum e organismi internazionali adeguati, nonché nell'ambito della protezione dei dati e della sicurezza di Internet.

³ Il gestore del registro deve dimostrare di essere in possesso di un'assicurazione che garantisca un risarcimento sufficiente per i rischi legati alle sue attività di gestione e di attribuzione dei nomi di dominio.

Art. 41 Prezzo

¹ Nel contratto di delega è stabilito il prezzo che i centri di registrazione versano annualmente per la registrazione di un nome di dominio e l'amministrazione dei dati.

² Se la delega dei compiti avviene mediante pubblica gara o invito, il prezzo corrisponde a quello menzionato nell'offerta.

³ Inoltre si applicano le disposizioni seguenti:

- a. i ricavi derivanti dal prezzo annuale coprono tutti i costi pertinenti che il gestore del registro sostiene in virtù del catalogo delle prestazioni concordato con l'UFCOM;
- b. essi devono inoltre permettere al gestore del registro di realizzare un utile equo;
- c. il prezzo rimane in linea di principio immutato durante tutto il periodo di delega;

- d. è possibile modificare il prezzo durante il periodo di delega se è cambiato il compito delegato e se il gestore del registro non è più in grado di realizzare un utile equo a causa dell'aumento delle prestazioni delegate.

⁴ L'UFCOM può esigere dal delegato che esso tenga una contabilità separata per la funzione o i compiti delegati.

Art. 42 Obbligo d'informare

¹ I delegati sono tenuti a fornire all'UFCOM tutte le informazioni e i documenti necessari all'esecuzione della presente ordinanza e delle relative disposizioni di esecuzione.

² Essi sono tenuti a trasmettere gratuitamente all'UFCOM le informazioni necessarie per allestire una statistica ufficiale. Per il rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 97–103 dell'ordinanza del 9 marzo 2007 ⁸ sui servizi di telecomunicazione.

Art. 43 Vigilanza

¹ L'UFCOM vigila affinché i delegati rispettino la presente ordinanza e le relative disposizioni di esecuzione, come pure il loro contratto di delega.

² Di regola esso controlla una volta ogni due anni il modo in cui i delegati svolgono la funzione o i compiti delegati. I delegati devono garantire l'accesso ai propri locali e impianti e fornire tutte le informazioni utili.

³ Se vi è motivo di supporre che un delegato non rispetti gli obblighi derivanti dalla presente ordinanza, dalle relative disposizioni di esecuzione o dal contratto di delega, l'UFCOM effettua una verifica. Il delegato deve garantire l'accesso ai suoi locali e ai suoi impianti e fornire tutte le informazioni utili.

⁴ Se la verifica permette di concludere che il delegato non rispetta i suoi obblighi, quest'ultimo ne assume i costi.

Art. 44 Misure di vigilanza

¹ Se un delegato non rispetta i suoi obblighi, l'UFCOM può:

- a. intimargli di sanare il vizio o di adottare le misure necessarie per impedire la ripetizione della violazione; il delegato deve comunicare all'UFCOM quanto ha messo in atto;
- b. esigere che gli introiti conseguiti illecitamente siano consegnati alla Confederazione;
- c. completare con oneri suppletivi il contratto di delega;
- d. limitare o disdire il contratto di delega con effetto immediato o entro un dato termine.

² L'UFCOM può ordinare misure cautelari.

⁸ RS 784.101.1

Art. 45 Modifica del contratto di delega

¹ L'UFCOM può adeguare prima dello scadere della loro durata di validità singole disposizioni del contratto di delega alle mutate condizioni di fatto o di diritto, se tale modifica è necessaria per tutelare interessi pubblici preponderanti.

² Il delegato riceve un indennizzo adeguato se la modifica del contratto di delega gli causa un danno finanziario in relazione alla funzione o ai compiti delegatigli. Questo indennizzo non comprende la compensazione del mancato guadagno.

Art. 46 Fine dell'attività delegata

¹ L'UFCOM disdice il contratto di delega senza indennizzo se un delegato non soddisfa più le condizioni per lo svolgimento dell'attività delegata, cessa ogni attività o è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria.

² Esso può disdire il contratto di delega versando un indennizzo appropriato al delegato se le condizioni di fatto o di diritto sono cambiate e se la disdetta è necessaria per tutelare interessi pubblici preponderanti. L'indennizzo non comprende la compensazione del mancato guadagno. Tiene conto dell'importo che il delegato ha ricevuto per l'assistenza fornita secondo il capoverso 5 lettera b .

³ L'UFCOM può riprendere la funzione o il compito delegato o incaricarne un altro delegato.

⁴ I titolari mantengono nei confronti di un nuovo delegato o dell'UFCOM le loro pretese sui nomi di dominio che sono stati loro attribuiti.

⁵ Il delegato è tenuto a collaborare e a fornire al nuovo delegato o all'UFCOM tutto l'aiuto e l'assistenza tecnica e organizzativa necessaria a garantire la continuità e la sicurezza della gestione del dominio e dei nomi di dominio ad esso subordinati. Il delegato ha diritto a un indennizzo basato sull'utilità dell'assistenza fornita. Su richiesta, l'indennizzo è fissato dall'UFCOM. Il delegato deve mettere a disposizione:

- a. gratuitamente il giornale delle attività e tutti gli altri dati e informazioni conservati riguardanti il dominio e i titolari dei nomi di dominio attribuiti o che registrano le attività di gestione di tali nomi di dominio e le loro caratteristiche soprattutto tecniche;
- b. contro indennizzo, l'infrastruttura tecnica e informatica indispensabile al proseguimento della funzione o dei compiti delegati.

⁶ Il delegato vigila affinché le persone coinvolte siano messe al corrente della cessazione della sua attività e della procedura da seguire per salvaguardare le loro pretese.

Capitolo 4 Dominio «.ch»

Sezione 1 Generalità

Art. 47 Oggetto

Le presenti disposizioni disciplinano la gestione del dominio «.ch» nonché la gestione e l'attribuzione dei nomi di dominio di secondo livello a esso subordinati.

Art. 48 Caratteristiche

Il dominio presenta le caratteristiche seguenti:

- a. è un dominio di primo livello con codice del Paese gestito dalla Confederazione;
- b. i nomi di dominio subordinati al dominio sono a disposizione di tutte le persone fisiche e giuridiche per quanto concerne la loro attribuzione e il loro utilizzo;
- c. la funzione di centro di registrazione è garantita in condizioni di libera concorrenza da tutti gli enti che hanno concluso con il gestore del registro un contratto di centro di registrazione.

Sezione 2 Attribuzione

Art. 49 Condizioni particolari di attribuzione

¹ Se un nome di dominio non è stato ancora attribuito, il gestore del registro lo attribuisce su domanda del richiedente in funzione dell'ordine delle richieste («primo arrivato, primo servito»).

² Il gestore del registro non verifica la fondatezza dei diritti di utilizzare le indicazioni alfanumeriche dei nomi di dominio. Le controversie relative ai diritti privati che terzi detengono sulle indicazioni alfanumeriche dei nomi di dominio sono disciplinate dal diritto civile.

Capitolo 5 Dominio «.swiss»

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 50 Oggetto

Le disposizioni del presente capitolo disciplinano la gestione del dominio «.swiss», come anche la gestione e l'attribuzione dei nomi di dominio di secondo livello a esso subordinati.

Art. 51 Caratteristiche

Il dominio presenta le seguenti caratteristiche:

- a. è gestito dalla Confederazione;
- b. il dominio e i nomi di dominio a esso subordinati sono al servizio e sono finalizzati a promuovere la comunità svizzera, la sua immagine, i suoi interessi politici, economici, giuridici o culturali in Svizzera e nel mondo;
- c. i nomi di dominio subordinati possono essere attribuiti solo a enti con sede in Svizzera o che presentano un legame particolare con la Svizzera;
- d. il dominio costituisce un spazio di nomina sicuro e di qualità, che si contraddistingue per il rispetto del diritto e la lotta contro gli abusi;
- e. la politica di attribuzione dei nomi di dominio deve essere condotta con prudenza e attenzione agli interessi della comunità svizzera; essa può prevedere un'apertura graduale in relazione alle categorie di denominazioni attribuibili o alle persone che possono richiedere un'attribuzione;
- f. la funzione di centro di registrazione è garantita in condizioni di libera concorrenza da tutti gli enti che hanno concluso un contratto di centro di registrazione .

Art. 52 Comitato consultivo

¹ L'UFCOM può istituire un comitato consultivo indipendente aggregato amministrativamente al gestore del registro.

² Il comitato rappresenta la comunità svizzera. A questo titolo fornisce consulenza al gestore del registro nel campo della politica di gestione del dominio. Il gestore del registro tiene conto delle raccomandazioni del comitato in merito alla prassi auspicabile per l'attribuzione dei nomi di dominio ma non è tenuto a seguirle.

³ Il gestore del registro coadiuva il comitato nel suo compito e ne assume le spese d'esercizio.

⁴ L'UFCOM determina la composizione e le regole di funzionamento del comitato, oltre a determinare le modalità e l'importo degli indennizzi dovuti ai suoi membri.

Sezione 2 Gestore del registro

Art. 53 Compiti particolari

¹ Nell'esercizio della sua funzione, il gestore del registro ha i seguenti compiti particolari:

- a. mettere a disposizione un dispositivo unico («single point of contact») che permetta a chiunque di segnalare al gestore del registro un nome di dominio la cui attribuzione o il cui utilizzo può presentare un carattere illecito o contrario all'ordine pubblico;
- b. effettuare dei controlli a campione per verificare che i nomi di dominio attribuiti rispettino effettivamente le condizioni di attribuzione o che il loro utilizzo non sia palesemente illecito o contrario all'ordine pubblico;

- c. amministrare il comitato consultivo.

Art. 54 Obblighi particolari

Il gestore del registro assolve gli obblighi particolari fissati nel contratto di gestore del registro concluso con l'ICANN.

Art. 55 Emolumenti

Il gestore del registro riscuote emolumenti per le sue prestazioni e le decisioni relative all'attribuzione e alla gestione dei nomi di dominio, conformemente all'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004⁹.

Sezione 3 Attribuzione

Art. 56 Condizioni particolari di attribuzione

¹ Un nome di dominio è attribuito se sono soddisfatte le condizioni generali previste dall'articolo 28 e le condizioni particolari seguenti:

- a. il richiedente è in grado di dimostrare l'esistenza di un legame sufficiente con la Svizzera; in particolare, se la sede e un centro amministrativo effettivo o il domicilio del richiedente sono situati in Svizzera, o se quest'ultimo può comprovare la nazionalità svizzera;
- b. il richiedente appartiene, al momento della presentazione della domanda di registrazione, a una categoria di persone abilitate a richiedere un'attribuzione (eleggibilità);
- c. la denominazione richiesta appartiene, al momento della presentazione della domanda di registrazione, a una categoria di denominazioni che possono essere attribuite;
- d. l'uso previsto è conforme al diritto svizzero; quando il nome di dominio è utilizzato per offrire dei prodotti o fornire dei servizi o per fare della pubblicità per promuoverli, è indispensabile avere una sede e un centro amministrativo effettivo in Svizzera;
- e. si può legittimamente considerare che esiste un rapporto oggettivo tra la denominazione richiesta e il richiedente o l'uso previsto del nome di dominio; tale è in particolare il caso in cui il nome di dominio:
 1. contiene una denominazione sulla quale il richiedente detiene un diritto legato a un segno distintivo,
 2. si riferisce a una denominazione oggettivamente legata allo Stato o alle sue attività che è necessaria all'ente pubblico o all'organizzazione di diritto pubblico interessata,

⁹ RS 172.041.1

3. contiene una denominazione geografica sulla quale il richiedente detiene un diritto o un interesse legittimo, che appare tale agli occhi del pubblico o è autorizzato da parte dell'ente pubblico o degli enti pubblici interessati,
 4. appartiene a una denominazione sulla quale il richiedente dispone di un interesse legittimo o che agli occhi del pubblico è associata a tale richiedente.
- f. la denominazione richiesta non corrisponde o non è affine a una denominazione a carattere generico, a meno che possa essere attribuita tramite mandato di nomina.
- ² Il gestore del registro può rifiutare l'attribuzione di un nome di dominio:
- a. se la denominazione scelta può essere facilmente confusa con un nome di dominio già attribuito o in via di attribuzione;
 - b. se da un esame sommario appare evidente che la denominazione scelta viola i diritti legati a un segno distintivo di terzi; per il rimanente, non è verificata la fondatezza dei diritti di utilizzare le indicazioni alfanumeriche dei nomi di dominio; le controversie relative ai diritti privati che terzi detengono sulle indicazioni alfanumeriche dei nomi di dominio sono disciplinate dal diritto civile;
 - c. se le caratteristiche o i valori su cui si fonda il dominio vi si oppongono.

³ In via eccezionale, il gestore del registro può attribuire dei nomi di dominio che non soddisfano le condizioni particolari di attribuzione se ciò è giustificato dall'interesse della comunità svizzera per quest'attribuzione.

Art. 57 Attribuzione privilegiata

¹ Prima dell'apertura generale del dominio dei nomi di dominio nelle seguenti categorie di denominazioni, il gestore del registro può attribuire:

- a. le denominazioni che possono essere oggettivamente considerate appartenenti agli enti pubblici e ad altre organizzazioni svizzere di diritto pubblico oppure alle loro attività pubbliche;
- b. i marchi protetti in Svizzera e gli altri diritti legati a segni distintivi protetti dalla legislazione svizzera;
- c. i marchi registrati nella Trademark Clearing House conformemente alle norme internazionali applicabili;
- d. le denominazioni o le categorie di denominazioni riguardanti attività o settori di attività essenziali per la Svizzera o le sue comunità.

² L'UFCOM determina le categorie di denominazioni che beneficiano di un'attribuzione privilegiata, l'ordine di priorità e la durata del periodo o dei periodi di attribuzione in funzione delle norme internazionali applicabili, delle necessità di promozione del dominio e dei vincoli operativi nell'ottica di creare uno spazio di nomina di qualità quanto più possibile sicuro. Esso considera le condizioni del

mercato nazionale e internazionale dei nomi di dominio nonché le raccomandazioni del comitato consultivo.

³ Dopo la chiusura di ogni periodo d'attribuzione privilegiata, il gestore del registro pubblica sul suo sito Internet tutte le domande di registrazione dei nomi di dominio presentate che soddisfano a priori le condizioni particolari d'attribuzione di cui all'articolo 56. L'articolo 60, capoversi 2 – 4, si applica per il rimanente.

Art. 58 Apertura graduale

¹ Il gestore del registro può prevedere un'apertura graduale dell'eleggibilità all'attribuzione di un nome di dominio secondo l'ordine e in funzione delle seguenti categorie di persone:

- a. gli enti pubblici o altre organizzazioni svizzere di diritto pubblico;
- b. le persone giuridiche iscritte nel registro di commercio svizzero la cui sede e un reale centro amministrativo si trovano in Svizzera;
- c. le altre persone iscritte nel registro di commercio svizzero la cui sede e un centro amministrativo effettivo si trovano in Svizzera;
- d. le persone fisiche domiciliate in Svizzera o che hanno la cittadinanza svizzera.

² L'UFCOM stabilisce le modalità di applicazione dell'apertura graduale in funzione delle norme internazionali applicabili, delle necessità di promozione del dominio e dei vincoli operativi nell'ottica di creare uno spazio di nomina di qualità quanto più possibile sicuro. Esso considera le condizioni del mercato nazionale e internazionale dei nomi di dominio nonché le raccomandazioni del comitato consultivo.

³ Prima dell'apertura graduale o indipendentemente da questa, il gestore del registro può attribuire i nomi di dominio riservati per il suo proprio uso conformemente alle norme internazionali a chiunque rispetti le condizioni generali e particolari d'attribuzione.

Art. 59 Mandato di nomina

¹ I nomi di dominio che corrispondono o sono affini a denominazioni a carattere generico che presentano un interesse particolare per una parte o la totalità della comunità svizzera devono essere attribuiti tramite mandato di nomina. L'UFCOM può stilare e aggiornare una lista di denominazioni o delle categorie di denominazioni interessate.

² Il gestore del registro può attribuire dei nomi di dominio tramite mandato di nomina:

- a. a seguito di un bando di concorso; se necessario disciplina le modalità della procedura del bando di concorso; questa deve rispettare i principi dell'oggettività, della non discriminazione e della trasparenza, garantendo allo stesso tempo la confidenzialità dei dati forniti dai candidati, o
- b. sulla base di una candidatura spontanea che richiede una denominazione particolare o un gruppo di denominazioni affini.

³ Il candidato a un nome di dominio che deve essere attribuito tramite mandato di nominazione deve:

- a. provare che rispetta le condizioni generali e particolari di attribuzione di un nome di dominio;
- b. dimostrare che rappresenta la totalità o una parte della comunità interessata dalla denominazione richiesta o che la candidatura beneficia del sostegno della totalità o di una parte di questa comunità;
- c. indicare gli eventuali nomi di dominio affini che egli desidera inserire nel mandato di nominazione;
- d. presentare l'utilizzo che prevede fare del nome di dominio e le prestazioni o i servizi offerti in relazione con il nome;
- e. mostrare come intende vigilare sul rispetto delle esigenze sancite all'articolo 48 e seguenti della legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza¹⁰ per tutti i prodotti offerti tramite un nome di dominio la cui denominazione si riferisce a un prodotto o a una categoria di prodotti;
- f. mostrare in che misura il proprio progetto apporta un valore aggiuntivo per la comunità interessata e per la comunità svizzera;
- g. proporre un progetto di mandato di nominazione.

⁴ Il gestore del registro pubblica le candidature. Chiunque appartenga alla comunità svizzera ha la facoltà di presentare dei commenti pubblici nell'arco dei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

⁵ In caso di candidature plurime, il gestore del registro può attribuire un nome di dominio al candidato il cui progetto apporta un valore aggiuntivo che è chiaramente superiore a quello degli altri progetti per la comunità interessata e per la comunità svizzera. Esso rinuncia ad attribuire un nome di dominio se nessuna candidatura si distingue nettamente dalle altre e se i candidati non riescono ad accordarsi su una candidatura comune o sul fatto di sottomettere l'attribuzione a un'estrazione a sorte o a una vendita all'asta.

⁶ Il titolare di un nome di dominio ottenuto tramite mandato di nominazione è obbligato a utilizzarlo.

⁷ Per il rimanente, gli articoli 43–46 si applicano per analogia ai mandati di nominazione, in particolare alla loro revoca.

⁸ Il gestore del registro fornisce i mandati di nominazione ai terzi che ne fanno richiesta; esso può anche metterli a disposizione nel quadro di una procedura di bando o pubblicarli in altro modo. Le clausole e gli allegati contenenti segreti commerciali non sono comunicati.

¹⁰ RS 232.11

Art. 60 Processo di attribuzione

¹ Il gestore del registro pubblica una domanda di registrazione di un nome di dominio sul suo sito Internet dopo un esame sommario, purché le condizioni generali e particolari di attribuzione siano palesemente soddisfatte. Altri richiedenti possono presentare una domanda di registrazione per lo stesso nome di dominio nei 30 giorni successivi alla pubblicazione (domanda plurima).

² Chiunque appartenga alla comunità svizzera può presentare dei commenti pubblici riguardanti una domanda di registrazione di un nome di dominio nei 30 giorni successivi alla pubblicazione. Il gestore del registro prende atto dei commenti prima di attribuire o di rifiutare l'attribuzione di un nome di dominio. Può sopprimere i commenti manifestamente ingiuriosi o in contrasto con altre disposizioni penali.

³ In caso di domanda plurima, esso attribuisce il nome di dominio in questione nell'ordine di priorità seguente:

- a. per principio all'ente pubblico o all'organizzazione di diritto pubblico richiedente se concorre con richiedenti privati;
- b. all'ente pubblico o all'organizzazione di diritto pubblico richiedente che, tra tutti, prevede un utilizzo del nome di dominio interessato che apporta un valore aggiunto chiaramente superiore per la comunità svizzera in confronto agli altri utilizzi previsti; il gestore del registro rinuncia ad attribuire un nome di dominio se nessun utilizzo tra quelli previsti si distingue nettamente dagli altri e se gli enti pubblici o le organizzazioni di diritto pubblico richiedenti non riescono ad accordarsi su una candidatura comune;
- c. per principio al richiedente che detiene un diritto legato a un segno distintivo corrispondente al nome di dominio interessato se egli concorre con richiedenti che non beneficino di un simile diritto;
- d. al miglior offerente della vendita all'asta se i richiedenti possiedono diritti legati a segni distintivi concorrenti sul nome di dominio; il ricavato della vendita all'asta è versato alla cassa federale;
- e. al richiedente che prevede un utilizzo del nome di dominio che apporta un valore aggiunto chiaramente superiore per la comunità svizzera in confronto agli utilizzi previsti dagli altri richiedenti; il gestore del registro rinuncia ad attribuire un nome di dominio se nessun utilizzo tra quelli previsti si distingue nettamente dagli altri e se i richiedenti non riescono ad accordarsi su una candidatura comune o sul fatto di sottomettere l'attribuzione all'estrazione a sorte o alla vendita all'asta.

⁴ Fatto salvo l'esame sommario di cui all'articolo 56 capoverso 2 lettera b, il gestore del registro non verifica la fondatezza dei diritti di utilizzare le indicazioni alfanumeriche dei nomi di dominio. Le controversie relative ai diritti privati che terzi detengono sull'indicazione alfanumerica dei nomi di dominio sono disciplinate dal diritto civile.

Sezione 4 Nomi di dominio

Art. 61 Revoca

Il gestore del registro può revocare l'attribuzione di un nome di dominio:

- a. se condizioni generali o particolari di attribuzione di un nome di dominio non sono più soddisfatte;
- b. se una denominazione generica attribuita quale nome di dominio dovrebbe piuttosto essere attribuita tramite mandato di nominazione; il beneficiario del mandato di nominazione versa un indennizzo che include la totalità delle spese di registrazione e di gestione del nome di dominio revocato;
- c. se da un esame sommario risulta evidente che la denominazione attribuita come nome di dominio viola i diritti legati a segni distintivi di terzi;
- d. se dei prodotti, che vengono offerti mediante un nome di dominio la cui denominazione a carattere generico si riferisce a questo prodotto o a questa categoria di prodotti, violano le prescrizioni di cui all'articolo 48 e seguenti della legge federale del 28 agosto 1992¹¹ sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza;
- e. se il nome di dominio contiene una denominazione geografica che presenta un interesse particolare per la totalità o una parte della comunità svizzera ed è richiesto da un ente pubblico o da un'altra organizzazione di diritto pubblico; il richiedente versa al titolare un indennizzo che include la totalità delle spese di registrazione e di gestione del nome di dominio revocato;
- f. se ha motivo di credere che il titolare abbia richiesto l'attribuzione unicamente nell'intento di nuocere alla reputazione di chi possiede un interesse legittimo per questo nome o per un nome affine, oppure alla reputazione di un prodotto o di un servizio affine a questo nome agli occhi del pubblico;
- g. se ha motivo di credere che il titolare abbia richiesto l'attribuzione nell'intento di trarre profitto dalla reputazione di chi possiede un interesse legittimo per questo nome o per un nome affine, oppure della reputazione di un prodotto o di un servizio affine a questo nome agli occhi del pubblico;
- h. se le caratteristiche o i valori sui cui si fonda il dominio lo esigono.

Capitolo 6 Domini gestiti da altri enti pubblici svizzeri

Art. 62 Principi di gestione

¹ Gli enti pubblici svizzeri possono candidarsi per ottenere dei domini generici di primo livello di loro scelta presso l'ICANN.

² Essi rispettano le norme internazionali applicabili e i principi seguenti:

¹¹ RS 232.11

- a. vigilano affinché il diritto svizzero e gli interessi della Svizzera siano rispettati nella gestione e nell'utilizzo dei domini e dei nomi di dominio a loro subordinati;
- b. garantiscono la sicurezza e la disponibilità dell'infrastruttura e dei servizi necessari al funzionamento del sistema dei nomi di dominio;
- c. collaborano a lottare contro la cybercriminalità commessa tramite i nomi di dominio;
- d. adottano misure al fine d'impedire un utilizzo abusivo dei dati messi a disposizione del pubblico.

³ L'UFCOM vigila affinché gli enti pubblici interessati rispettino i principi di gestione di cui al capoverso 2. Se necessario disciplina le misure o le esigenze relative alla sicurezza e alla disponibilità dell'infrastruttura e dei servizi necessari al funzionamento del sistema dei nomi di dominio e relative all'utilizzo abusivo dei dati messi a disposizione del pubblico.

⁴ Le disposizioni della presente ordinanza che disciplinano il dominio «.ch» si applicano per analogia a un dominio gestito da un ente pubblico che non ha emanato le regole necessarie.

Capitolo 7 Disposizioni finali

Sezione 1 Esecuzione

Art. 63

¹ L'UFCOM emana disposizioni amministrative e tecniche necessarie.

² È autorizzato a stipulare accordi internazionali concernenti le questioni tecniche o amministrative relative alla presente ordinanza.

Sezione 2 Disposizioni transitorie

Art. 64 Clienti di SWITCH

¹ Dall'entrata in vigore della presente ordinanza, in qualità di gestore del registro incaricato SWITCH non può più stringere nuove relazioni contrattuali con clienti finali.

² Le relazioni contrattuali esistenti tra SWITCH e i suoi clienti finali possono essere prorogate soltanto nei primi tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente ordinanza per un periodo di 12 mesi al massimo.

³ I clienti finali di SWITCH devono affidare la gestione del proprio nome di dominio a un centro di registrazione. Se, nonostante i ripetuti richiami, non nominano un centro di registrazione, SWITCH può revocare il nome di dominio al termine del contratto.

⁴ Il nome di dominio può essere ancora migrato a un centro di registrazione durante i tre mesi successivi alla revoca e in seguito nuovamente attribuito per utilizzo al titolare precedente.

Art. 65 Contratto di delega con SWITCH

¹ Il contratto di delega del 31 gennaio 2007 concluso tra l'UFCOM e SWITCH può essere prorogato al più tardi fino al 30 giugno 2018.

² Per una proroga del contratto di delega valgono tra l'altro le seguenti condizioni:

- a. i prezzi all'ingrosso e al dettaglio applicabili al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza rimangono invariati fino alla fine del contratto di delega;
- b. i proventi risultanti dai prezzi fatturati da SWITCH servono per coprire i costi derivanti dall'attività che gli è stata delegata e per realizzare un utile equo: sono determinanti i costi pertinenti di un fornitore efficace;
- c. invece di approvare i prezzi, l'UFCOM esamina i costi che SWITCH fa valere e determina un'eventuale eccedenza al più tardi allo scadere del contratto di delega;
- d. SWITCH presenta all'UFCOM i documenti necessari per la verifica dei costi, secondo le relative disposizioni del contratto del 31 gennaio 2007.

Art. 66 Impiego di eventuali eccedenze

¹ Una volta determinata un'eccedenza, SWITCH deve versarla nella sua totalità all'UFCOM entro un mese.

² L'UFCOM impiega l'eccedenza versatagli prima dello o allo scadere del contratto di delega per il finanziamento di compiti e progetti d'interesse pubblico nell'ambito della gestione del sistema dei nomi di dominio.

Art. 67 Contratti con i partner

¹ I partner di SWITCH sono considerati come dei centri di registrazione per «.ch» ai sensi della presente ordinanza.

² I contratti con i partner esistenti devono essere adeguati al nuovo diritto entro due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Sezione 3 Entrata in vigore

Art. 68

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova